

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) IELASI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIULIANO LEMME

Seduta del 14/01/2025

FATTO

1. Con ricorso dell'11.9.2024, parte ricorrente deduceva quanto segue:

- il giorno 18.4.2024 riceveva un messaggio WhatsApp apparentemente proveniente dal figlio, che lo informava di avere il cellulare rotto e gli chiedeva di eseguire un bonifico in suo favore presso un conto in Svezia;
- acconsentiva alla richiesta, ma in seguito, contattato il figlio, si avvedeva di essere stato vittima di una truffa.

Atteso l'esito negativo del reclamo, chiedeva dunque nuovamente a questo Arbitro la restituzione delle somme fraudolentemente addebitate sul proprio conto.

2. Si costituiva in giudizio l'intermediario, eccependo quanto segue:

- l'operazione è stata dichiaratamente disposta dallo stesso ricorrente;
- essa banca ha seguito regolarmente le procedure per tentare il recupero della somma, ma senza esito.

Concludeva dunque per il rigetto del ricorso.

3. In sintesi, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:

Parte ricorrente:

“rimborso pari ad € 2.840...”

Parte resistente:

“rigettare nel merito la presente istanza...”

DIRITTO

1. L'operazione contestata è stata posta in essere sotto il vigore del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD 2), che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, e di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
2. Ciò posto, si rileva come nel caso di specie risulta incontrovertibilmente che l'operazione è stata disposta dallo stesso ricorrente, a ciò indotto dal truffatore tramite il noto schema *family emergency scam*.

Ora, in base ad un orientamento condiviso tra i Collegi (Coll. Milano, dec. 115/2023; Coll. Bologna, dec. 11161/2022; Coll. Bologna, dec. 273/2023) in queste circostanze, dal momento che la coartazione della volontà avviene a monte dell'esecuzione dell'operazione, che viene portata a termine direttamente dal cliente, non si applicano le disposizioni del d. lgs. 11/2010 sui pagamenti non autorizzati, essendo qualificati come tali, ex art. 5 d. lgs. 11/2010, solo quelli effettuati senza il consenso del pagatore.

Diversamente opinando, si avrebbe il risultato aberrante di ritenere rilevanti tutti i vizi del consenso di colui che abbia autorizzato una operazione di pagamento, e così non solo il dolo, come nel caso di specie, ma anche la violenza e l'errore, imputando tali vizi direttamente all'intermediario incolpevole. Di conseguenza, ad esempio, in caso di errore ex art. 1429 c.c., l'intermediario che abbia prestato un servizio di pagamento relativo ad un contratto viziato sarebbe tenuto alla restituzione delle somme alla parte in errore; così come, in caso di pagamento imposto con violenza al cliente nel corso di una rapina nella sua abitazione, sarebbe sempre l'intermediario a dover risarcire il cliente medesimo.

Sul punto, è stato pertanto concluso che *“per quanto la volontà del cliente di effettuare tale operazione sia stata viziata per effetto del raggirò subito dal terzo ignoto, il previo consenso autorizzativo dell'istante appare dirimente per escludere la natura indebita del pagamento e, correlativamente, l'esistenza di un obbligo restitutorio in capo alla convenuta”* (Coll. Roma, 1907/2021). Questo Collegio ha avuto modo in più occasioni di ribadire tale orientamento, da ultimo con dec. 7966/2024.

Pur tenendo conto dell'età avanzata del ricorrente, non può ritenersi che la truffa, nella circostanza specifica, abbia avuto tali caratteri di sofisticatezza da far ritenere almeno parzialmente scusabile la negligenza del cliente; infatti, a prescindere dall'inverosimiglianza del fatto che il bonifico dovesse essere effettuato presso un conto svedese, sarebbe bastata una semplice telefonata al figlio – che il ricorrente ha



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

incontrato il giorno stesso – per svelare il meccanismo truffaldino.

Quale ulteriore elemento, si aggiunga che nella specie non pare esservi stata una pressante insistenza del truffatore che abbia manifestato una grave situazione di emergenza (elemento valutato, ad esempio, da Coll. Roma, dec. 6240/2024), tanto è vero che, stando alle dichiarazioni del ricorrente contenute nella denuncia, il truffatore si limitava a chiedere “un favore”, ed il ricorrente, nell’incontrare il figlio poche ore dopo, chiedeva a quest’ultimo il motivo del bonifico, dimostrando, dunque, di aver proceduto all’operazione senza neppure farsi prima chiarire le ragioni della richiesta.

3. D’altro canto, non può accogliersi la tesi del ricorrente in base alla quale il bonifico avrebbe dovuto essere richiamato dalla banca.

Tale revoca, una volta decorsi i termini di revocabilità per il pagatore, può essere unicamente disposta con il consenso del beneficiario, che nella specie non è stato acquisito (cfr. art. 17 d. lgs. 11/2010); il comportamento della banca, dunque, appare conforme alla normativa (su fattispecie analoga, cfr. Coll. Roma, dec. 22141/2021; Coll. Bologna, dec. 8018/2024).

Pertanto, il ricorso dovrà essere rigettato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI